

297
13

C. I. S. L.
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE = M O D E N A =
Via Badia, 8
: : : : :

Sett. P. I. =
Segreteria

Modena, 10 Luglio 1951

Prot. n. 10861/PI/ OG/gdd

OGGETTO: 1) = Sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori. Applicazione del D.L. 7 aprile 1948 e della legge 5 giugno 1951, n. 376
2) = Rinnovo Contratto di lavoro ai salariati della difesa.

AI DIPENDENTI STATALI
= LL. SS. =
AI SEGRETARI DELLE U.S.C.
= LL. SS. =

1) = Sistemazione degli impiegati statali, ecc, ecc.
Si trascrive la circolare diremata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri = Ufficio Studi e Legislazione = a tutti i Ministeri = Ufficio del Personale = e agli Organi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 luglio 1951, n. 10375/62/20 :

Per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 5 giugno 1951, n. 376 sulla sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori, questa Presidenza, sentiti anche gli Organi più direttamente interessati, precisa quanto segue :

1) = La domanda di collocamento in ruolo speciale transitorio deve essere presentata, con la prescritta documentazione in bollo, entro il termine perentorio stabilito dall'art. 1 della legge integrativa n. 376, alla Amministrazione presso la quale di fatto l'impiegato presta servizio.

I documenti da presentarsi a corredo della domanda sono quelli necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego di ruolo e l'appartenenza a categorie alle quali è concessa una abbreviazione del periodo di servizio non di ruolo stabilito ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori. In sostanza, quindi, si tratta dei medesimi documenti richiesti normalmente dai bandi di concorso per l'ammisione ad impieghi statali di ruolo, salva la facoltà di fare riferimento agli atti in possesso dell'Amministrazione per quanto riguarda il titolo di studio (originale o copia notarile), il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita.

Peraltro, l'Amministrazione può consentire che l'interessato provveda alla regolarizzazione formale dei documenti esibiti a corredo della domanda, sempre che questi contengano la prova del possesso dei requisiti anzidetti.

2) = Qualora l'assunzione od il mantenimento in servizio dell'impiegato che chiede la sistemazione non siano stati disposti con regolare atto amministrativo, prima di sottoporre la relativa domanda al parere del Consiglio di amministrazione, devono essere

adottate, senza indugio, ora per allora, il formale provvedimento di nomina all'impiego non di ruolo e quelli di rinnovazione del rapporto.

3) = Gli impiegati di ruolo i quali chiedano il collocamento nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'art. 3 della legge numero 376, sono tenuti a presentare, a corredo della domanda, soltanto una copia dello stato di servizio civile di ruolo ed il documento eventualmente necessario per dimostrare l'appartenenza ad una categoria avente diritto ad abbreviazione del periodo di servizio non di ruolo stabilito per la sistemazione. = Se però il collocamento in ruolo speciale transitorio è chiesto senza corrispondenza al ruolo organico di appartenenza, deve essere presentato altresì, a corredo della domanda, il titolo di studio prescritto.

4) = Resta fermo, anche in base alle disposizioni della legge integrativa n. 376, il principio che la sistemazione nei ruoli speciali transitori debba aver luogo nel gruppo corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui l'impiegato era assegnato alla data del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; salvo che essa non debba avvenire in un ruolo di gruppo inferiore, nei soli casi previsti dall'art. 2 del D.L. medesimo. Le mansioni esercitate, quindi, hanno rilievo soltanto per la individuazione del ruolo di gruppo corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo, quando si debbano istituire più ruoli speciali transitori dello stesso gruppo in corrispondenza a singoli ruoli organici sempre del medesimo gruppo (ad esempio, nel Ministero delle Finanze o dell'Agricoltura, presso i quali verranno istituiti diversi ruoli speciali transitori per ciascuno dei gruppi A, B e C, in relazione alla diversità delle mansioni di carattere amministrativo, tecnico, ecc.).

5) = L'istruttoria sul possesso dei requisiti e sul servizio prestato, in base agli atti del fascicolo personale, ai documenti che corredano la domanda, e all'apposito rapporto informativo, deve essere compiuta nel modo più rapido dall'Ufficio del personale.

Qualora il Ministro, in base alle risultanze dell'istruttoria, ritenga che gli elementi a disposizione giustifichino un dubbio sul possesso dei requisiti ovvero della anzianità di servizio idonevole non di ruolo, prima di sottoporre la domanda al parere del consiglio di amministrazione, chiede che su di essa esprima il suo avviso l'apposita Commissione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge integrativa, n. 376.

6) = Qualora il Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ritenga di non poter accogliere la domanda di collocamento in ruolo speciale transitorio, deve dare sollecitazione comunicata scritta del rifiuto all'interessato. Questa comunicazione può essere fatta all'interessato presso l'Ufficio cui è assegnato, mediante consegna di un duplo della nota ministeriale previa sottoscrizione dell'originale da parte del destinatario.

Se l'impiegato temporaneamente non presta servizio per giustificato motivo, la comunicazione deve essergli fatta, tramite detto ufficio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7) = Le domande debbono essere trasmesse all'Ufficio del personale con i documenti allegati ed il rapporto informativo sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'istante, non oltre 5 giorni dalla data di presentazione, affinché l'Amministrazione possa tempestivamente valutare la opportunità di avvalersi della facoltà di proporre il trasferimento ai sensi dell'art. 6 della legge

Integrativa n. 376.

8) = Le Amministrazioni dello Stato che non hanno ruoli organici, in quanto sono state istituite con carattere di transitorietà o perchè non è stato ancora decisa definitivamente la loro organizzazione, debbono provvedere alla sistemazione del dipendente personale impiegatizio non di ruolo che si trovi nelle condizioni volute e ne faccia domanda tempestivamente, in ruoli speciali transitori istituiti senza corrispondenza con ruoli organici; ed in mancanza del Consiglio di Amministrazione, questo deve essere istituito al più presto ai sensi dell'art. 21 della legge integrativa n. 376.

9) = Nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, della legge integrativa n. 376, il collocamento nel ruolo speciale transitorio deve essere disposto con decorrenza dal 1. Maggio 1948. L'ulteriore beneficio dell'aumento di anzianità di anni 4 è concesso specificatamente al solo fine dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità di cui all'art. 5 del D.L. n. 262, ivi espressamente richiamato, allorchè gli esami stessi potranno essere attuati.

La nomina nel grado iniziale del ruolo organico, prevista dal comma 3 dello stesso art. 13, con decorrenza dal 24 giugno 1951, può essere chiesta da coloro i quali avrebbero diritto all'applicazione del precedente primo comma e preferiscono invece tale nomina. Trattandosi di una possibilità data dalla legge alternativamente con quella del primo comma, è ovvio che il richiedente debba avere tutti i requisiti prescritti per la nomina nel ruolo speciale transitorio e che, quindi, la nomina in ruolo organico non possa avvenire in Gruppo superiore alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza alla data del D.L. 7 aprile 1948, n. 262. E' alla stessa data del 7 aprile 1948 pertanto che deve farsi riferimento anche per i requisiti del titolo di studio e delle mansioni disimpegnate, menzionate nella disposizione in argomento.

Qualora l'interessato, nella ipotesi considerata dalla medesima anzidetta disposizione, intenda avvalersi della facoltà di chiedere la nomina in un ruolo organico di Amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio, può chiedere la sistemazione in un determinato ruolo organico dell'altra Amministrazione, solo in quanto presso di questa sia istituito un ruolo speciale transitorio precisamente in corrispondenza di quel determinato ruolo organico. Così, ad esempio, nei casi previsti dall'art. 10 della legge integrativa n. 376, poichè i ruoli speciali transitori di Gruppo A ivi previsti sono istituiti senza precisa corrispondenza con i ruoli organici di Gruppo A della stessa Amministrazione, la nomina di cui al successivo art. 13, comma 3, non può avvenire in questi ruoli organici per chi presta servizio presso altra Amministrazione.

Le Amministrazioni dello Stato, alle quali la presenta è diretta, vorranno attenersi alle istruzioni predette, dandone cortese assicurazione a questa Presidenza.

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI : F. to Andreotti

0a/O(aazO) dat
0I & (^) d AIAAcad /aaz [ca'a||ca]) dazze a) \Aa

2) = Rinnovo contratto di lavoro ai salariati della difesa:
In seguito all'intervento della FILS, si precisa quanto segue:


Il mancato rinnovo del contratto di lavoro ai salariati della Difesa è derivato da difficoltà tecniche e da motivi di carattere riservato, che non sono state possibili conoscere ufficialmente.

È evidente che nella temporanea sospensione del contratto di lavoro, è automatica la nuova qualifica di giornaliero. Ma sono state date assicurazioni che il rinnovo del contratto, ha decorrenza retroattiva al 1. Luglio u.s. a tutti gli effetti, e quindi automaticamente ristabilisce la situazione giuridica ed economica.

Intanto possiamo assicurare che quanto prima saranno impartite tempestive disposizioni per il sollecito rinnovo dei contratti di lavoro, disposizioni che il Ministro della Marina ha già dato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Onorlo Grillenzoni.)



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della Commissione Nazionale

